

COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione C.C. n° 36 del 29.1.1999

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui :

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte ;
- al R.D. 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato civile e successive modificazioni ed integrazioni ;
- al D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, recante : “ Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria” ;

al servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune.

ART. 2 - Responsabilità del Comune

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico : scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello seguente :

FIGURA PROFESSIONALE	Q.F.	N.
- CUSTODE E MANUTENTORE DEL CIMITERO	III	1

ART. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il Coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale, con le procedure di cui all'art. 51 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 5 - Obblighi e compiti del custode - necroforo

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico :

- una copia del presente regolamento;
- una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

Compiti del custode - necroforo:

- controllare l'apertura e la chiusura del cimitero. Il custode garantirà, inoltre, la propria disponibilità ogni qualvolta, per motivi urgenti e documentati, l'Amministrazione ne richiederà la presenza ;
- pulizia dell'area cimiteriale ;
- tamponamento dei loculi ;
- controllo delle tumulazioni ;
- vigilare affinché quanti si introducano nel cimitero si attengano a tutte le prescrizioni del presente regolamento ;
- impedire che si introducano nel cimitero servizi o giochi di qualunque sorta, animali, oggetti o altro materiale non pertinenti al suo funzionamento.
- non sarà mai lecito spogliare i cadaveri di ciò che la famiglia li avesse ornati, solo potrà e dovrà togliere e restituire alla famiglia quegli oggetti di cui venisse appositamente incaricato, senza che abbia diritto a competenze di sorta ;
- è fatto assoluto divieto al custode di chiedere alcuna retribuzione ai familiari dei defunti per opere prestate nel recinto del cimitero né deve accettare mance o regalie.

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

ART. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

ART. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

Il Sindaco al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.85, n. 285 ne darà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

ART. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n, 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere dell'Ufficio preposto dell'A.S.L..

CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

ART. 10 - Ricevimento dei cadaveri

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n, 285 :

- i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica ;
- gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere, gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

ART. 11 - Orario di apertura di cimiteri al pubblico

I cimiteri resteranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nel periodo di vigenza dell'orario solare e dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nel periodo di vigenza dell'orario legale..

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

ART. 12 - Divieto di ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri è vietato l'ingresso :

- ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte ;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero ;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco ;
- a chiunque quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART. 13 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare :

- fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare ;
- introdurre armi, cani o altri animali ;
- toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi ;
- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi ;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione ;
- calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri ;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta ; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero ;
- prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura ;
- commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero ;
- eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari ;
- l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta del Sindaco .

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

ART. 14 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 15 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV e al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

ART. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Termini

Le inumazioni e tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario della A.S.L., il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di due giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2, del D.P.R. 10.09.90, n° 285.

ART. 17 - Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapido, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o sarda, sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.

ART. 18 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Nei casi previsti dal precedente comma il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

ART. 19 - Inumazioni e tumulazioni

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal privato richiedente alla presenza del personale addetto.

E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 20 - Esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del D.P.R. 10.09.90, n° 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

ART. 21 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile.

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

ART. 22 - Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 10.09.90, n° 285.

ART. 23 - Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonchè di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

Detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

ART. 24 - Incenerimento dei materiali

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero e nelle sue immediate adiacenze.

Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10.09.90, n° 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario della U.S.L., costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10.09.82, n° 915 e successive modificazioni.

ART. 25 - Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10.09.90, n° 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

ART. 26 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere. Esumazioni ed estumulazioni straordinarie saranno a carico del richiedente.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

ART . 27 - Lavori privati nei cimiteri

Nessun lavoro può essere eseguito da privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

I progetti presentati per il rilascio della concessione o autorizzazione comunale, ai fini della costruzione di tombe, dovranno essere conformi al tipo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed approvato dalla Commissione Comunale Edilizia.

La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune.

Sarà obbligo del privato richiedere la concessione o l'autorizzazione edilizia entro il termine di 30 giorni dalla concessione dell'area cimiteriale. La realizzazione della tomba dovrà essere eseguita entro il termine di 60 giorni dal rilascio della stessa concessione o autorizzazione . In caso di inosservanza dei predetti termini l'Amministrazione Comunale, per motivi di decoro del cimitero, adotterà appositi provvedimenti di diffida ad adempiere per la realizzazione in tempi rapidi, da parte del privato, dei lavori di cui sopra, con l'avvertenza che perdurando l'inadempienza, a carico dello stesso troveranno applicazione sanzioni amministrative appositamente determinate.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc., aventi scopo di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

ART . 28 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 27 il titolare della concessione od autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

ART. 29 - Occupazione temporanea del suolo

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori, troverà applicazione la vigente normativa in materia.

La superficie occupata dovrà esser convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe previste per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche all'interno dell'abitato.

ART. 30 - Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno

prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ART. 31 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare il seguente orario di lavoro :

----- dal 1° gennaio al 31 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 17.00 -

Alle ore 13.00 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.

I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 ottobre al 1° novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

ART. 32 - Opere private - Vigilanza - Verifica

L'Ufficio Tecnico Comunale, con l'ausilio dell'Ufficio di Polizia Urbana, ha competenza per la vigilanza, il controllo e la verifica di tutte le opere private nei cimiteri.

ART. 33 - Concessioni private nei cimiteri

Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione privata dei cimiteri, formeranno oggetto di appositi distinti regolamenti.

CAPO VIII NORME FINALI

ART. 34 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione della sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

ART. 35 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27.12.85, 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di Polizia Municipale.

ART. 36 - Leggi atti e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili :

- il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265 e successive modificazioni ed aggiunte ;
- il R.D. 9 luglio 1939, n° 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 recante “ Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria” ;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART. 37 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ART. 38 - Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 Marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 Luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

INDICE:

Art. Descrizione

CAPO I - NORME GENERALI

- 1 - Oggetto del Regolamento
- 2 - Responsabilità del Comune

CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

- 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali
- 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali
- 5 - Obblighi del custode - necroforo del cimitero

CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI

- 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri
- 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
- 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

CAPO IV - POLIZIA INTERNA CIMITERI

- 10 - Ricevimento dei cadaveri
- 11 - Orario di apertura dei cimiteri
- 12 - Divieti di ingresso nei cimiteri
- 13 - Comportamenti vietati all'ingresso dei cimiteri
- 14 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri

CAPO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- 15 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa
- 16 - Inumazioni e tumulazioni - Termini
- 17 - Epigrafi
- 18 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
- 19 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- 20 - Esumazioni ed Estumulazioni - Normativa
- 21 - Esumazioni ordinarie
- 22 - Esumazioni straordinarie
- 23 - Verbale delle operazioni
- 24 - Incenerimento dei materiali
- 25 - Estumulazioni
- 26 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

CAPO VII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- 27 – Lavori privati nei cimiteri
- 28 – Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
- 29 – Occupazione temporanea del suolo
- 30 – Materiali di scavo
- 31 – Orario di lavoro – sospensione dei lavori
- 32 – Opere private – Vigilanza – Collaudo
- 33 – Concessioni private nei cimiteri

CAPO VIII – NORME FINALI

- 34 – Entrata in vigore
- 35 - Pubblicità del Regolamento
- 36 - Leggi ed atti Regolamentari
- 37 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- 38 - Sanzioni
